



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (Prov. Siracusa)

COPIA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 66 DEL REG. DEL 31-10-2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00 e seguenti nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9 in sessione D'urgenza, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

AMENTA GAETANO	P	BARBAGALLO LORETTA	A
TRINGALI EMANUELE	P	TRAPANI SEBASTIANO	A
MIANO SALVATORE	A	GAZZARA SEBASTIANO	A
ZOCCO ANTONINO	P	AMENTA EMANUELE	A
CULTRERA FABRIZIO	P	ZOCCO MICHELE	P
CASCONE SEBASTIANO	P	CATALDI CORRADO	P
CASSARINO FABRIZIO	P	RICUPERO GIUSY MARA	P
SAVARINO PIETRO	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 6.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza **ZOCCO ANTONINO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario del Comune Sig. **ITALIA GIUSEPPE**.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

TRAPANI SEBASTIANO
GAZZARA SEBASTIANO
ZOCCO MICHELE

La seduta é Pubblica.

IL PRESIDENTE

Esponde essere all'o.d.g. l'argomento relativo all'oggetto e subito dopo dichiara aperto il dibattito.

Nessuno dei consiglieri presenti in aula avendo chiesto la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. La proposta posta ai voti viene approvata all'unanimità dei 9 consiglieri presenti e votanti per essersi allontanati dall'aula i consiglieri (Savarino, Gazzara, Amenta E., Trapani, Barbagallo e Miano).

Avendo l'ufficio competente chiesto l'immediata eseguibilità dell'atto la proposta viene posta ai voti ed viene approvata all'unanimità dei 9 consiglieri presenti e votanti per essersi allontanati dall'aula i consiglieri (Savarino, Gazzara, Amenta E., Trapani, Barbagallo e Miano).

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012 e il decreto del Ministero interno del 2 Agosto che ha ulteriormente prorogato il termine al 31/10/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/10/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

All' On.le Consiglio Comunale

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 18 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 6) Con il seguente esito della votazione unanime dei 9 consiglieri presenti e votanti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)

<<<< 0 >>>>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA - CONSIGLIO

Settore proponente

Servizio interessato

V

TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U -

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto adottato in oggetto.

Addi 29/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stella

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto RESPONSABILE FINANZIARIO esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto adottato in oggetto.

Addi 29/10/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Amato

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 sottoscritto Rag. Capo attesta la copertura finanziaria della spesa che con l'atto di cui in oggetto si intende impegnare sul cap. di cui a fianco.

Addi _____

Capitolo _____

Competenza / Residui _____

Stanziamiento _____

Impegni _____

Disponibilità _____

IL RAGIONIERE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si prescinde dall'attestazione finanziaria essendo stata la spesa relativa già impegnata con atto del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI LEGITIMITA'

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto adottando in oggetto.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 in data 31-10-12

Regolamento per la gestione dell'IMU (Imposta Municipale Propria)

COMUNE DI CANICATTI BAGNI
(Provincia di Siracusa)



3	Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
3	Art. 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
3	Art. 3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE
4	Art. 4	SOGGETTI PASSIVI
4	Art. 5	SOGGETTO ATTIVO
5	Art. 6	BASE IMPONIBILE
6	Art. 7	RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
7	Art. 8	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
7	Art. 9	RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA
9	Art. 10	ASSIMILAZIONI
9	Art. 11	ESENZIONI
10	Art. 12	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
11	Art. 13	ACCERTAMENTO
12	Art. 14	RISCOSSIONE COATTIVA
12	Art. 15	RIMBORSI
12	Art. 16	SANZIONI E INTERESSI
13	Art. 17	CONTENZIOSO
13	Art. 18	ENTRATA IN VIGORE
	Art. 19	
	Art. 20	
	Art. 21	
	Art. 22	
	Art. 23	
	Art. 24	
	Art. 25	
	Art. 26	
	Art. 27	
	Art. 28	
	Art. 29	
	Art. 30	
	Art. 31	
	Art. 32	
	Art. 33	
	Art. 34	
	Art. 35	
	Art. 36	
	Art. 37	
	Art. 38	
	Art. 39	
	Art. 40	
	Art. 41	
	Art. 42	
	Art. 43	
	Art. 44	
	Art. 45	
	Art. 46	
	Art. 47	
	Art. 48	
	Art. 49	
	Art. 50	
	Art. 51	
	Art. 52	
	Art. 53	
	Art. 54	
	Art. 55	
	Art. 56	
	Art. 57	
	Art. 58	
	Art. 59	
	Art. 60	
	Art. 61	
	Art. 62	
	Art. 63	
	Art. 64	
	Art. 65	
	Art. 66	
	Art. 67	
	Art. 68	
	Art. 69	
	Art. 70	
	Art. 71	
	Art. 72	
	Art. 73	
	Art. 74	
	Art. 75	
	Art. 76	
	Art. 77	
	Art. 78	
	Art. 79	
	Art. 80	
	Art. 81	
	Art. 82	
	Art. 83	
	Art. 84	
	Art. 85	
	Art. 86	
	Art. 87	
	Art. 88	
	Art. 89	
	Art. 90	
	Art. 91	
	Art. 92	
	Art. 93	
	Art. 94	
	Art. 95	
	Art. 96	
	Art. 97	
	Art. 98	
	Art. 99	
	Art. 100	

PAG.

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Canicattini Bagni dell'imposta Municipale Propria "Sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 8-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22-12-2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Canicattini Bagni, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche se incolti, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29-03-2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi;
 - b) Nel caso di concessione su aree demaniali è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
 - c) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

- e) per pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali c2, c6, e c7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- d) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

4. Le detrazioni previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti *moltiplicatori*:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle

scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto leg.vo 446/1997 il Comune determina per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 7 – RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €6.000 e fino ad €15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Articolo 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, come modificato dal Decreto Legge n.174 del 10/10/2012, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 Ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 – RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22-01-2004, n. 42 (cat. A9);
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445, rispetta a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera "b" del presente comma, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- 1- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;
 - 2- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- d) sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare rischi a cose o persone.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 4. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.
 5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
 6. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
 7. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Articolo 10 – ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il comune considera, altresì, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.

Articolo 11 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- h) gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 12 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° Dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Il Comune stabilisce in euro 10,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
7. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili valgono anche come riferimento all'IMU.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.

Articolo 13 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
7. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dati e notizie.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 10,00.

Articolo 16 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

Articolo 17 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31-12-1992, n 546, e successive modificazioni.

Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

**COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(PROVINCIA DI SIRACUSA)**

VERBALE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL 30/10/2012

N 4 /2012

Il giorno trenta del mese di ottobre 2012 alle ore 16.15 si è riunita nei locali del Comune la commissione consiliare bilancio per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Regolamento I.M.U.;
- 2) Art. 13 c. 17 D.L. 201/2012 – Decreto Ministero Interno 2 agosto 2012 – Definizione aliquote I.M.U. anno 2012;
- 3) Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmatica e verifica degli equilibri di Bilancio 2012, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Amenta Gaetano –Presidente Commissione al Bilancio ;

Slig. Amenta Paolo – Componente Commissione al Bilancio,quale Assessore al Bilancio;

Sig. Cataldi Corrado-Componente della Commissione Bilancio;

Sig. Cascone Sebastiano – Componente Commissione al Bilancio;

Sig. Gazzarra Sebastiano – Componente Commissione Bilancio;

Dott.ssa Amenta Patrizia - Presidente del Collegio Revisori dei conti;

Dott. Angelico Luigi – Componente Collegio Revisori dei Conti;

Rag. Cultrera Giuseppina - Componente Collegio Revisori dei conti;

Sig.ra Amato Emanuela-Responsabile del Servizio Finanziario;

Assente la Sig.ra Barbagallo Loretta.

Assume la funzione di Segretario la Sig.ra Amato Emanuela.

Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e, dopo aver salutato i presenti, li invita a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Sig. Gazzarra Sebastiano fa presente alla commissione che il regolamento delle commissioni consiliari permanenti prevede che la documentazione ai componenti della stessa deve essere notificata almeno due giorni prima. Pertanto, atteso che la notifica è pervenuta solo il giorno precedente, il gruppo di minoranza non è stato in grado di esaminare quanto proposto.

Il Presidente spiega i motivi che hanno determinato la convocazione in seduta urgente del Consiglio Comunale e di conseguenza anche della Commissione Bilancio. Infatti, come per il riequilibrio di Bilancio 2012, l'ANCI ha proposto la proroga dei termini per l'approvazione di quanto posto all'o.d.g. ai punti 1) e 2) e, cioè, il 30 novembre anziché 31 ottobre 2012.

Attesa la conferma del suddetto termine perentorio, l'Amministrazione si è attivata affinché venisse approvato quanto previsto dalla normativa vigente entro il suddetto termine.

Il sig. Gazzarra, dopo la dichiarazione di cui sopra, abbandona la seduta alle ore 16.30.

In merito al 1' punto all'o.d.g., dopo ampia discussione, la commissione esprime parere favorevole.


In merito al 2' punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona in merito illustrando ai presenti i motivi che hanno determinato l'ulteriore aumento delle aliquote I.M.U. 2012 e cioè in relazione agli ulteriori tagli ministeriali operati a questo ente nel c.a. pari ad € 300.000.00. All'unanimità la commissione, esprime parere favorevole.

In merito al 3' punto all'o.d.g., dopo ampia discussione, i presenti, all'unanimità, esprimono parere favorevole.


Il Presidente, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 17,00.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE



IL COMPONENTE



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



VERBALE N. 04/2012
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
PROVINCIA DI SIRACUSA
COLLEGIO DEI REVISORI

L'anno 2012 il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 10,00 si è riunito regolarmente convocato, presso la sede del Comune di Canicattini Bagni, il Collegio dei Revisori dell'Ente nelle persone di Amenta Patrizia- Presidente, Luigi Angelico e Cultrera Giuseppina – Componenti, per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Regolamento per la gestione dell'IMU(Imposta Municipale Propria);**
- 2) Deliberazione su Definizione aliquote I.M.U. anno 2012;**
- 3) Verifica degli Equilibri di Bilancio Previsionale 2012;**

Il Presidente, dopo aver constatata la validità della odierna riunione, apre la seduta e chiama a fungere da segretario la Rag. Cultrera Giuseppina.

Per quanto riguarda il **primo** punto posto all'ordine del giorno , il Collegio dei Revisori:

- Visto l'art 13 del D.L n. 201 del 06/12/2011 ;
- Visto l'art.53, comma 16,della Legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art 27, comma 8 della legge 448/2001;
- Visto la L. 44/2012 la quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del Tributo entro il 31/10/2012,
- Visto l'art. 172, comma 1 , lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 da cui si evince che entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede alla modifica delle

aliquote , delle relative variazioni e della detrazione; ed il comma 8 dell'art. 13 in base al quale lo Stato provvede alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai terreni.

- Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli sulla approvazione del Regolamento I.M.U. ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e L.R. 48/91;

Esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'ordine del giorno , il Collegio dei Revisori:

- Visto l'art 13 comma 17 D.L. 201/2011 – Decreto Ministero Interno 2 Agosto 2012 Definizione Aliquote I.M.U. anno 2012;
- Considerato che le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti dall'art.14 del D.L. 78/2010 e dell' art. 28 comma 7 del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 201/2011;
- Considerato che per effetto del disposto dell'art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011 il Comune subisce una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito I.M.U. , calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economie e delle Finanze rispetto al gettito I.C.I. ;
- Ritenuto di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

Prende atto che,permane l'esistenza degli equilibri della gestione finanziaria ed esprime parere favorevole

Per quanto riguarda il terzo punto posto all'ordine del giorno , il Collegio dei Revisori:

- Visto l'art 193 del D.Lgs n. 267/2000 ;
- Vista la ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio redatta dal Responsabile dei Servizi finanziari;
- Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli sulla proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, relativa alla ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2012 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.267/2000;


Prende atto che ,permane l'esistenza degli equilibri della gestione finanziaria;

Null'altro essendovi da verificare , la riunione viene sciolta alla ore 12,30 .

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PATRIZIA AMENTA -Presidente
LUIGI ANGELICO -Componente
GIUSEPPINA CULTRERA - Componente



Three handwritten signatures are written over three horizontal dashed lines. The top signature is 'Patrizia Amenta', the middle one is 'Luigi Angelico', and the bottom one is 'Giuseppina Cultrera'.

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato a termine di legge

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to **ZOCCO ANTONINO** **IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to **AMENTA GAETANO**

f.to **ITALIA GIUSEPPE**

La presente deliberazione è stata dichiarata:

- immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 c.2 della L.R.n.44/91;
- urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 44/91;

CANICATTINI BAGNI, li 24-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **ITALIA GIUSEPPE**

Il presente atto trovasi pubblicato all'Albo Pretorio dal 12-11-2012 per giorni quindici col n. 2096 del registro di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE

f.to -----

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 12-11-2012 e vi rimarrà per giorni quindici a norma dell'art. 11 L.R. n. 44/91.

CANICATTINI BAGNI, li *****

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **ITALIA GIUSEPPE**

E' copia conforme all'originale

CANICATTINI BAGNI li

IL SEGRETARIO COMUNALE